

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI CENTRALE DI COMMITTENZA AREA ACQUISTI E CONTRATTI AREA SERVIZI TECNICI

DECRETO RETTORALE

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 790, prot. 18642, del 20.9.2016;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R.

n. 611 del 07/07/2015;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. 16.7.2020 n. 76 "Decreto Semplificazioni";

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 16.12.2020;

VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del

17.12.2020;

DECRETA

Art. 1 è emanato il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici" il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (Allegato A).

IL RETTORE Prof. Luca Brunese

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensí del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità individuate dall'Università degli Studi del Molise (di seguito Università) per la costituzione delle Commissioni Giudicatrici interne all'Amministrazione, nelle more dell'attuazione dell'Albo di cui agli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016, ed ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.lgs. medesimo, nonché i requisiti che devono possedere i componenti delle Commissioni stesse per l'affidamento di contratti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. Per le gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è effettuata dal responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) o da un seggio di gara di tre componenti, presieduto dallo stesso RUP e integrato dal personale interno dell'Università di idonea qualificazione e competenza.

Art. 2 Composizione delle commissioni giudicatrici

- 1. I membri della commissione, in numero dispari pari a tre, elevabile a cinque qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, vengono individuati dal RUP, mediante pubblico sorteggio, da un elenco contenente i nominativi di soggetti appartenenti al personale tecnico amministrativo dell'Università, muniti di adeguata professionalità ed esperienza nella gestione delle procedure ed a condizione che non si trovino nei casi di incompatibilità o conflitto di interesse di cui al successivo art. 3 Tale elenco è approvato e aggiornato periodicamente con provvedimento del Direttore generale.
- 2. Nella nomina delle commissioni giudicatrici va assicurata l'applicazione del criterio di rotazione.
- 3. Su proposta del RUP nelle commissioni possono essere nominati anche docenti dell'Ateneo, esperti in materia. I docenti da inserire nelle commissioni vengono sorteggiati tra una rosa di nominativi, fornita dai Dipartimenti dell'Università e costituita da un numero pari almeno al doppio dei docenti da nominare. Il sorteggio individua anche i componenti supplenti.
- 4. L'analisi della documentazione amministrativa richiesta alle imprese partecipanti può avvenire a cura della medesima Commissione oppure dal RUP, in base alla complessità tecnica della procedura e secondo quanto preventivamente stabilito nell'atto di nomina e costituzione della stessa Commissione.

5. La commissione può lavorare anche a distanza con procedure telematiche che dovranno in ogni caso salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni e la collegialità dei lavori.

Art. 3 Cause di incompatibilità

- 1. Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici:
 - a) coloro che hanno svolto qualsiasi funzione e/o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
 - b) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle ditte partecipanti alla procedura;
 - c) coloro i quali si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs n. 39/2013;
 - d) coloro i quali, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di gara hanno fatto parte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Università.
- 2. Si applicano ai commissari l'art. 51 del c.p.c. e l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 4

Requisiti di integrità

- 1. Non possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 2 e nella rosa di nominativi dei docenti da sorteggiare: a)coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635

del codice civile;

- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24:
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. Le predette cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
- 3. Qualora un soggetto iscritto all'albo venga a trovarsi in una delle condizioni previste nel presente articolo, è disposta, con provvedimento del Direttore generale, la sua cancellazione dall'elenco.

Art. 5

Incompatibilità del RUP e segretario verbalizzante

- 1. La figura di RUP è ritenuta incompatibile con quella di membro della Commissione Giudicatrice della medesima procedura.
- 2. Il ruolo di segretario verbalizzante è assunto da uno dei componenti della Commissione giudicatrice, scelto di comune accordo dai medesimi quando non soggetto a nomina da parte dell'Università.
- 3 L'Università pubblica tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici) ed il compenso dei singoli commissari, ove previsto.

Tale pubblicazione riguarda anche i curricula dei commissari interni.

Art. 6 Costituzione dell'elenco dei Commissari

- 1 E' istituito presso la Direzione Generale l'elenco dei Commissari costituito da:
 - Responsabili di Area
 - Responsabili di Settore
 - Personale di categoria EP
 - Personale che nell'ultimo triennio ha svolto funzioni di commissario di gara, ovvero ha una comprovata e specifica professionalità nel settore dei lavori, servizi e forniture.
- 2. La costituzione dell'elenco ed il suo aggiornamento periodico è effettuato a cura della Direzione Generale con l'inserimento e/o la cancellazione dei nominativi in funzione della variazione dell'organigramma e delle eventuali richieste di candidature che potranno pervenire dal personale interno interessato a svolgere tali compiti anche a seguito di apposito avviso da pubblicarsi ogni semestre sul portale dell'ateneo.

Art. 7 Commissioni di esperti

 Qualora l'oggetto della procedura di affidamento sia caratterizzata da particolare complessità tecnica e non siano presenti o disponibili presso l'Università professionalità specifiche, il RUP può richiedere al Direttore Generale la nomina di commissari esterni esperti, da sorteggiare da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni.

Art. 8 Modalità di composizione delle Commissioni Giudicatrici

- 1- Le Commissioni sono composte da 3 o 5 componenti, compreso il Presidente. Quest'ultimo è individuato tra i componenti esterni, se presenti. Nel caso di commissione costituita esclusivamente da componenti interni all'Università, il Presidente è il docente più anziano nel ruolo, o in mancanza di docenti, di norma il funzionario appartenente al profilo contrattuale più elevato.
- 2- La definizione del numero dei componenti spetta al RUP sulla base della complessità e della rilevanza economica della procedura di affidamento e dell'offerta tecnica richiesta.
 - 3. La composizione della Commissione avviene tramite sorteggio secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
 - 4. Il sorteggio può avvenire solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
 - 5. Il sorteggio avviene per estrazione pubblica; vengono posti in un apposito

 Via F. De Sanctis 86100 Campobasso Tel +39 0874 4 41- Numero verde 800 588 815

 PEC: amministrazione@cert.unimol.it sito web www.unimol.it P. IVA 007 451 507 06 C.F. 92008370709

contenitore tanti fogli chiusi contenenti diversi numeri o nominativi quanti sono gli iscritti dell'elenco o della rosa di riferimento.

Il sorteggio viene effettuato dal RUP in presenza di due testimoni, estraendo dal contenitore i numeri o nominativi corrispondenti al numero di iscrizione all'elenco o alla rosa di riferimento.

Viene estratto un numero di nominativi pari al doppio dei componenti richiesti per la costituzione della commissione; vengono estratti prima i componenti effettivi e successivamente i componenti supplenti, i quali subentreranno in caso di impedimento, incompatibilità o impossibilità a partecipare, anche sopravvenuta, di uno dei componenti effettivi.

6. I sorteggiati, in ossequio al principio di rotazione, sono esclusi dal sorteggio successivo.

Art. 9 Nomina delle Commissioni Giudicatrici

- 1. Esperite le operazioni di sorteggio per l'individuazione dei componenti della Commissione, il RUP provvede a richiedere le necessarie dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità di cui al precedente art. 3 a ciascun Componente.
 - Tali dichiarazioni vengono trasmesse al Settore competente per la predisposizione del provvedimento del Direttore Generale di nomina della Commissione.
- 2. La nomina delle Commissioni Giudicatrici inerenti le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, indipendentemente dall'importo, avviene esclusivamente per determina del Direttore Generale.
- 3. Prima della seduta di insediamento della commissione, il RUP può convocare una riunione informativa in cui illustra alla Commissione i documenti di gara. Della riunione viene predisposto apposito processo verbale da allegare agli atti di gara.

Art. 10 Codice etico

- 1. La condotta ed il contegno degli esperti iscritti nell'Elenco o comunque nominati in una Commissione Giudicatrice deve fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:
 - a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'Amministrazione, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
 - b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
 - c) non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
 - d) soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;

- e) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- f) ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- g) garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione:
- h) non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- i) riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
- j) comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- k) non indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.
- 2. I componenti della Commissione giudicatrice sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione viene sciolta e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile.
- 3. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico può essere in qualsiasi momento interrotto dall'Università qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.
- 4. L'Università ha la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento di valutazione. I documenti, pertanto, non possono essere in nessun modo utilizzati se non previa autorizzazione.

Art. 11 Compensi per i commissari esterni

- 1. La partecipazione come componente delle Commissioni non dà luogo ad alcun compenso a carico della finanza pubblica per i dipendenti dell'Università, mentre il compenso per i componenti esterni viene quantificato nel provvedimento di nomina di cui all'art. 9, su proposta del RUP, nei limiti delle previsioni contenute nel quadro economico di spesa, in base alla complessità tecnica delle valutazioni da effettuare, alle giornate di lavoro previste, alle eventuali spese che dovranno sostenere i Commissari esterni durante l'espletamento dell'incarico
- 2. La valutazione economica delle prestazioni deve rientrare entro i seguenti parametri tabellari:

Importo a base di gara	Compenso minimo €	Compenso massimo
Da 0 ad € 214.000,00 (soglia comunitaria in vigore)	200,00	500,00
Superiore a €214.001,00 e fino ad € 500.000,00	500,00	1.000,00
Superiore a € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00	1.000,00	2.000,00
Superiore a € 1.000.000,00	2.000,00	10.000,00

- 3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari.
- 4. I compensi sopra indicati si intendono lordo percipiente ossia comprensivi di imposte e contributi di legge a carico del soggetto interessato.
- 5. Eventuali maggiorazioni rispetto ai parametri tabellari sopra indicati devono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo http://www.unimol.it.
- 2. Il presente Regolamento si applica a tutte le Commissioni Giudicatrici nominate successivamente alla data di emanazione del regolamento.